

Foglio Federale

Berna, 17 dicembre 1971

Anno LIV

Volume II

N° 50

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22.—, semestrale fr. 16.—, Estero fr. 37.— con a'legata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-litografia Cantonale)

Bellinzona

Telefono 092/25 18 71 — Ccp 65-690

11082

Iniziativa delle commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati

Retribuzione dei magistrati (Consiglieri federali, cancelliere della Confederazione e giudici federali)

(Del 25 novembre 1971)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

Il 30 novembre 1970, la commissione delle finanze del Consiglio nazionale ha proposto a questo Consiglio di ristabilire gli onorari e le pensioni dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e dei membri del Tribunale federale. In seguito agli interventi di alcuni membri di detto Consiglio, la Commissione ritirò la proposta per proseguire l'esame. In un secondo progetto, presentato al Consiglio nazionale il 10 marzo 1971, fu previsto un aumento uniforme della remunerazione, pari al 16 per cento.

Le Camere federali non hanno ancora deliberato a tale riguardo, cosicché gli importi della remunerazione attuale, stabiliti mediante i decreti federali del 3 ottobre 1968, sono rimasti immutati non essendo stata concessa, da quel momento, nemmeno la compensazione del rincaro.

Nel frattempo, le commissioni delle finanze dei due Consigli ripresero l'esame della remunerazione dei magistrati, il cui riadeguamento non può ormai più essere differito, tenuto conto dell'evoluzione degli stipendi pagati agli alti funzionari della Confederazione e, nell'economia privata,

a personalità aventi responsabilità analoghe. Furono ponderate, quanto ad un nuovo ordinamento, le tre soluzioni seguenti:

- a. la retribuzione è stabilita annualmente mediante iscrizione nel bilancio di previsione;
- b. la retribuzione è ristabilita all'inizio della legislatura ed adeguata automaticamente al rincaro durante detto periodo, sul fondamento dell'indice dei prezzi al consumo;
- c. la retribuzione viene stabilita in una determinata proporzione degli stipendi dei funzionari.

Le tre soluzioni si scostano dal disciplinamento vigente in quanto la remunerazione dei magistrati non permarrà immutata per anni, ma verrà adattata al rincaro come gli stipendi degli statali. La soluzione *a* permetterebbe inoltre di adeguare continuamente gl'importi all'evoluzione degli stipendi reali. Le Camere si vedrebbero però costrette a riesaminare ogni anno questo problema; sembra pertanto poco indicato di appesantire l'elaborazione e la discussione del preventivo inserendovi la voce suddetta. Secondo la soluzione *b*, le Camere federali dovrebbero assoggettarsi alla norma di determinare ogni quadriennio, all'inizio della legislatura, ossia in un momento prestabilito, la remunerazione dei magistrati. Nella seduta comune del 9 novembre 1971, le commissioni delle finanze ponderarono l'opportunità di un siffatto procedimento e sottoposero una pertinente proposta, per preavviso, alla Conferenza dei presidenti delle frazioni. Nello stabilire le nuove somme della remunerazione, occorreva tuttavia tener conto dell'eventuale aumento, già nel 1972, dello stipendio dei funzionari federali, qualora il legislatore avesse approvato l'introduzione della 13.ma mensilità. Risultò pertanto necessario di prevedere importi relativamente elevati, al fine di evitare che le Camere federali, fossero eventualmente costrette a procedere al riesame dell'ordinamento adottato già innanzi la fine della legislatura.

Queste considerazioni come anche il parere della Conferenza dei presidenti delle frazioni indussero le commissioni delle finanze dei due Consigli a proporvi il seguente disciplinamento della remunerazione e delle pensioni dei magistrati:

1. Rimunerazione a contare dal 1^o gennaio 1972

La retribuzione stabilita nei decreti federali del 3 ottobre 1968 corrisponde

- per i membri del Consiglio federale al 125 per cento (fr. 110 000)
- per il cancelliere della Confederazione al 102 per cento (fr. 90 000)

- per i giudici federali al 97 per cento
(fr. 85 000)

dello stipendio dei funzionari direttivi più alti (art. 36 cpv. 2 e 3 della legge federale sull'ordinamento dei funzionari, nel tenore del 28 giugno 1968); nelle aliquote suddette è pure compresa l'indennità di rincaro del 3,5 per cento, assegnata ai funzionari suddetti nel momento dell'entrata in vigore della nuova retribuzione dei magistrati. I rapporti salariali scelti nel 1968 possono essere considerati adeguati e possono costituire la base per l'elaborazione del nuovo ordinamento, applicabile dal 1^o gennaio 1972. Ne risulta una remunerazione annua equivalente a circa

- fr. 136 000 per i consiglieri federali;
- fr. 111 000 per il cancelliere della Confederazione;
- fr. 105 500 per i giudici federali.

Detta retribuzione dovrà essere costantemente adeguata alle modificazioni dello stipendio dei funzionari fuori classe, conformemente ai rapporti summenzionati. Per la copertura delle spese di rappresentanza, presentemente valutate a fr. 30 000 all'anno per i consiglieri federali e a fr. 10 000 per il cancelliere della Confederazione, un credito corrispondente verrà iscritto, come finora, nel bilancio di previsione. Pur tralasciando qualsiasi anticipazione circa il bilancio di previsione, giudichiamo che gl'importi suddetti devono essere provvisoriamente mantenuti.

Le indennità presidenziali ammontano presentemente a:

- fr. 12 000 per il presidente della Confederazione;
- fr. 10 000 per il presidente del Tribunale federale;
- fr. 6 000 per il presidente del Tribunale federale delle assicurazioni.

Un modesto aumento di siffatta remunerazione appare giustificato; trattasi in effetti di una peculiarità che, contrariamente alla retribuzione stessa, può essere senz'altro regolata mediante il credito iscritto nel bilancio per le spese di rappresentanza.

2. Ordinamento transitorio per il 1971

Giusta il parere unanime della Conferenza dei presidenti delle frazioni e delle commissioni delle finanze, al nuovo ordinamento non dovrebbe essere applicato, di norma, il principio della retroattività. Riteniamo però giusto d'accordare un'indennità completiva del 7 per cento sulla retribuzione dei magistrati per il 1971, dato che il rincaro, da un anno e mezzo, ha avuto uno sviluppo incalzante quanto inatteso e che il nuovo disciplinamento, in preparazione da più di un anno, è stato rimandato a due riprese dal Legislativo. Analogamente alla prassi osservata per il personale fede-

rale, detta indennità compensa l'aumento del costo della vita prodottosi durante l'anno precedente.

3. Pensioni

Le pensioni degli ex-consiglieri federali ammontano alla metà dello stipendio dopo 4 anni di carica e quelle degli ex-giudici federali sono pari alla metà dopo 15 anni. Esse vengono ridotte o soppresse se l'avente diritto fruisce di un reddito che, aggiunto alla pensione, supera la retribuzione annua dei magistrati in attività. Analogamente agli ordinamenti precedenti, le pensioni correnti e le prestazioni ai superstiti dovranno essere calcolate in base alla nuova remunerazione. Anche ai beneficiari di pensioni dovrà essere pagata l'indennità completiva del 7 per cento, proposta per il 1971.

Il guadagno assicurato del cancelliere della Confederazione, essendo egli membro della Cassa federale d'assicurazione, è disciplinato secondo gli statuti di quest'ultima.

Fondandoci su quanto precede, vi raccomandiamo d'approvare l'allegato disegno di decreto federale. Conseguentemente, può essere tolta di ruolo la proposta della commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 10 marzo 1971.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra massima considerazione.

Berna, 25 novembre 1971.

Commissione delle finanze
del Consiglio nazionale,

Il presidente:

H. Schmitt

Commissione delle finanze
del Consiglio degli Stati,

Il vicepresidente:

A. Theus

della legge federale del 30 giugno 1927¹⁾ sull'ordinamento dei funzionari federali, più l'indennità di rincarato pagata ai funzionari.

III

Il decreto federale del 3 ottobre 1968²⁾ concernente gli onorari e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni è modificato come segue:

Titolo:

(concerne solo i testi francese e tedesco)

Art. 1

¹ I membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni ricevono un onorario annuo pari al 97 per cento dello stipendio massimo secondo l'articolo 36 capoverso 2 della legge federale del 30 giugno 1927¹⁾ sull'ordinamento dei funzionari federali, più l'indennità di rincarato pagata ai funzionari.

² I presidenti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni ricevono un'indennità, che va iscritta nel bilancio di previsione.

Art. 2

(abrogato)

IV

Gli onorari, le indennità e le pensioni stabiliti nei decreti federali del 3 ottobre 1968 concernenti gli onorari e le pensioni dei membri del Consiglio federale, l'onorario del cancelliere della Confederazione come anche gli onorari e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni sono aumentati del 7 per cento per il 1971.

V

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1° gennaio 1972. Esso è inserito nella *Raccolta delle leggi federali*.

² Esso è parimente applicabile ai diritti dei membri del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni usciti di carica innanzi il 1° gennaio 1972 e ai loro superstiti.

¹⁾ CS 1 453 - 172.221.10

²⁾ RU 1968 1171 - 173.121

**Iniziativa delle commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati
Retribuzione dei magistrati (Consiglieri federali, cancelliere della Confederazione e giudici
federali) (Del 25 novembre 1971)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1971
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	50
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	11082
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.12.1971
Date	
Data	
Seite	1149-1154
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 458

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.